COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Prot. 109156

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Al Segretario Generale

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Commissione Tributaria Regionale – S.E.Pi. S.p.A. e Comune di Pisa c/Remorini Anna Ida – Liquidazione spese processuali come da sentenza n. 1729/2018 – importo € 1.459,12 compresi accessori come per legge. (10T16)

Soggetti creditori:
Remorini Anna Ida nata a San Giuliano Terme (PI) il 3/7/1946 - C.F.: RMRNND46L43A562O
Residente in Pisa Via Guido Rossa n. 2. IBAN: IT79E0103025300000000931973;

Importo complessivo del debito: € 1.459,12=

di cui:	€	1.000,00= spese legali
	€	150,00= rimborso spese gen. 15%
	€	46,00= cap 4%
	€	263,12= IVA 22%

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- La Sepi Spa proponeva appello avverso la sentenza n. 159/2016, con la quale la Commissione tributaria di Pisa accoglieva il ricorso promosso dalla sig.ra Anna Ida Remorini avverso il rifiuto tacito da parte della S.E.Pi. spa alla sua richiesta di rimborso dell'imposta IMU versata, in quanto proprietaria di un'area fabbricabile, sita in Pisa, fra via Pungilupo e via Di Padule, in località Cisanello, ma non dovuta poiché la superficie in questione risultava priva di potenzialità edificatoria e reddituale.
- L'atto di appello veniva notificato anche al Comune di Pisa, il quale si costituiva in giudizio e contestava anch'esso integralmente la decisione del giudice di prime cure;
- Con sentenza n.1729 del 3.10.2018 la Commissione Tributaria Regionale dichiarava i ricorsi in appello, presentati dalla concessionaria Sepi e dal Comune, inammissibili, condannando entrambe le parti al pagamento delle spese di lite per € 2.000,00, oltre accessori come per legge, da corrispondere al 50% cadauno.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:
□ non si ravvisano profili di responsabilità;
□ si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:
_____
_____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
- sentenza del LA Commissione Tributaria Regionale n. 1729/2018
- relazione dell'Avvocatura civica

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 23/11/2018

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Ballantini

fg C:\Documenti\DEBITI FUORI BILANCIO\Dichiarazione sussistenza d.b.f.

FASC
10T2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REG GENERALE

N° 2597/2016

UDIENZA DEL

07/06/2018 ore 10.00

N° 1729

PRONUNCIATA IL: 07/06/2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/10/2018

Il Segretario

OLIMPIA DURANTE

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TOSCANA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori

ANDRONIO	LUIGI	Presidente
LILLA	LUCIANO	Relatore
CECCHETTI	RAFFAELLO	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull'appello n 2597/2016
depositato il 18/11/2016

- avverso la pronuncia sentenza n 159/2016 Sez 6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PISA
contro
COMUNE DI PISA
VIA DEGLI UFFIZI 56100 PISA

difeso da:
CAPONI SUSANNA
VIA MAGGIO 50100 FIRENZE

e da
GIGLIOTTI GIUSEPPINA
MAGGIO 50100 FIRENZE

e da
LAZZERI GLORIA
VIA DEGLI UFFIZI 1 56125 PISA

contro
REMORINI ANNAIDA
VIA GUIDO ROSSA 2 56123 PISA

difeso da:
D'ANTONE CARMELO
AVV CRISTALLINI L
PIAZZA MAZZINI 1 56125 PISA

(segue)

N° 3

REG.GENERALE

N° 2597/2016

UDIENZA DEL

07/06/2018 ore 10.00

proposto dall'appellante:
S E P I SOCIETA' ENTRATE PISA

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO I C I 2008
DINIEGO RIMBORSO I C I 2009
DINIEGO RIMBORSO I C I 2010
DINIEGO RIMBORSO I C I 2011
DINIEGO RIMBORSO I C I 2012

FATTO

1. Con sentenza n. 159/2016, depositata il 05/04/2016, la CTP di Pisa, Sezione 6, accoglieva il ricorso, proposto da Remorini Anna Ida, avverso il silenzio rifiuto, del Comune di Pisa e della società S.E.Pi SpA Società Entrate Pisa, del rimborso della somma di euro 34.054,32, versata a titolo di ICI e concernente un'area, erroneamente, ritenuta edificabile.
2. Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure ritenevano che l'area per cui è causa, pur se lo strumento urbanistico del Comune di Pisa l'aveva destinata a "*servizi urbani territoriali*", ed in particolare alla realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e relativa caserma, era, totalmente, mancante di vocazione edificatoria. Ciò in quanto il Comando Provinciale dei Carabinieri, successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico, con formale comunicazione del giugno 2007, aveva rappresentato il completo disinteresse dell'Arma per il trasferimento in tale area.
   Conseguentemente, precisavano i Giudici di primo grado, quell'area "*non può considerarsi neppure soltanto potenzialmente edificabile essendo impossibile qualsiasi diversa destinazione rispetto a quella di costruzione della suddetta caserma che non sarà realizzata... la superficie in questione risulta, per i motivi sopra esposti, priva di qualsiasi potenzialità edificatoria e reddituale, per cui la ricorrente ha diritto al richiesto rimborso dell'ICI versata*".
3. Con ricorso in appello, a firma del funzionario responsabile del tributo, dott.ssa Annalisa Dolinich, notificato nei termini a parte appellata, la società S.E.Pi SpA - Società Entrate Pisa, nel criticare l'impugnata sentenza ha indicato, a questo Giudice, quale motivo di doglianza quanto segue:
   a) Per area fabbricabile si intende una superficie di terreno che gli strumenti urbanistici generali considerano idonea ad essere la base su cui costruire un edificio. Ciò indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi (trattasi della c.d. edificabilità di diritto).
   b) Per area fabbricabile, inoltre, si intende ogni superficie avente una possibilità effettiva di edificazione (c.d. edificabilità di fatto).
   c) L'area per cui è causa è stata inclusa, dal piano strutturale del Comune di Pisa, nella UTOE n. 6 con destinazione specifica alla realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e relativa caserma.
      Inoltre, non è corretto parlare di previsione inattuabile poiché se la destinazione edificatoria impressa all'area non è stata ancora attuata, la previsione urbanistica la rende ancora attuabile.
   d) L'esistenza di quel vincolo di destinazione ha determinato, però, l'individuazione di una base imponibile, ai fini del calcolo dell'imposta, ridotta rispetto a quello che l'area avrebbe avuto se non fosse stata destinata alla realizzazione della caserma.

   Ha concluso chiedendo a questa CTR la riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento della legittimità (silenzio rifiuto) dell'operato della società.
1. Con atto di controdeduzioni, depositato il 17/01/2017, si è costituita in giudizio l'appellata contribuente. Ha ribadito che l'area per cui è causa, venuta meno la possibilità di realizzare la caserma dei Carabinieri è diventata, di fatto e di diritto, inedificabile. Conseguentemente, è venuto meno il presupposto impositivo ICI.
   Ha richiamato quanto sostenuto dalla C.T.P. di Pisa in ordine al concetto di edificabilità.
   Ha chiesto il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata.

5. In data 27/01/2017 si è costituito in giudizio il Comune di Pisa. Ha ribadito l'edificabilità dell'area per cui è causa. Ha richiamato principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione. Ha confermato la non sussistenza del diritto di parte appellata ed ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
6. In data 17/05/2018 parte appellante ha depositato lo Statuto della Società S.E.Pi SpA ed in data 25/05/2018 ha depositato delle memorie con le quali ha lamentato il difetto di legittimazione processuale del funzionario della Società appellante che ha sottoscritto il ricorso in appello.

DIRITTO

Preliminarmente, questo Giudice, ritiene necessario ricordare che parti del processo sono il Comune di Pisa, la società S.E.Pi SpA - Società Entrate Pisa e la contribuente Sig.ra Remorini Anna Ida.

Per effetto della sentenza n. 159/2016, parti soccombenti nel primo grado di giudizio sono risultate il Comune di Pisa e la società S.E.Pi. La parte soccombente, che si ritiene insoddisfatta della decisione della CTP può impugnarla tramite appello per ottenere il riesame anche nel merito.

La notifica dell'appello alla controparte deve essere effettuata entro un termine perentorio. In particolare, nel caso che interessa il presente processo, non avendo le due parti soccombenti ricevuto la notifica della sentenza la stessa doveva essere impugnata entro il c.d. termine lungo di 6 (sei) mesi dalla pubblicazione (cioè dal deposito) della sentenza presso la segreteria della Commissione che l'ha pronunciata.

La sentenza n. 159/2016 è stata depositata in segreteria il 05/04/2016. Consegue, che il termine ultimo per impugnare la sentenza scadeva il 6/11/2016 (sei mesi + 31 giorni di sospensione feriale).

La società S.E.Pi SpA ha, tempestivamente, impugnato la sentenza essendo stata notificata a parte appellata il 03/11/2016 .

Diversamente, il Comune di Pisa, ha impugnato la sentenza oltre i perentori termini sanciti dall'art. 38, c.3, D.Lgs n. 546/1992. Consegue la sua inammissibilità.

Relativamente al ricorso in appello, proposto dalla società S.E.Pi SpA occorre verificare, così come lamentato da parte appellata, se la stessa società, pur se legittimata a stare in giudizio, ne ha la capacità.

Come è noto, normalmente, la capacità di "*essere parte*" e quella di "*stare in giudizio*" coincidono nel senso che fanno capo allo stesso soggetto.

Vi sono, però, casi in cui la parte che ha la legittimazione *ad causam* non può stare in giudizio, cioè non può attivare il processo se non attraverso un rappresentante legale. E' il caso delle società di capitali. Esse possono stare in giudizio per mezzo di chi la rappresenta a norma di legge o dello statuto (art. 75, c. 3, c.p.c.).

Con riferimento al presente processo, la società S.E Pi SpA poteva stare in giudizio, unicamente, a mezzo dell'Amministratore Unico. Dispone, infatti, l'art. 18 dello Statuto –

testualmente-: *"Art. 18 – Rappresentanza: la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo quanto prevista dall'art. 19, spettano all'Amministratore Unico"*.

Il successivo art. 19 dispone che *"all'amministratore compete inoltre la nomina di procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni a norma dell'art. 2381 codice civile"*.

In atti non risulta depositata alcuna delega idonea a legittimare che alla funzionaria responsabile del Tributo, dott.ssa Annalisa Dolinich, sia stata attribuita la rappresentanza della società in giudizio.

Consegue la inammissibilità del ricorso in appello.

PQM

Dichiara i ricorsi in appello, proposti dalla Società S.E.Pi SpA, Società delle Entrate, e dal Comune di Pisa, inammissibili. Condanna le due parti appellanti al pagamento delle spese di lite che liquida, per entrambi i gradi di giudizio, da corrispondere al 50% cadauno, in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e C.P. come per legge.

Firenze, 7/6/2018

Il Relatore

Il Presidente

COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12

56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

Oggetto: Relazione Debiti Fuori Bilancio – S.E.Pi. S.p.A. e Comune c/ Remorini Anna Ida – sentenza commissione tributaria regionale in materia di Imposta comunale sugli immobili (ICI) favorevole alla contribuente.

****

Il Piano strutturale del Comune di Pisa, adottato con delibera del Consiglio comunale n.15 del 10/02/1998, classificava l'area oggetto del ricorso – da collocarsi fra via Pungilupo e via Di Padule, in località Cisanello, di proprietà della signora Anna Remorini - all'interno del "Sistema ambientale", sub-sistema funzionale "Aree di connessione".

Il 6/05/1998, il Comando provinciale dei Carabinieri confermava al Comune di Pisa il gradimento per l'area di via Pungilupo per la localizzazione della nuova sede della caserma.

La scheda-norma dell'UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari) del Piano Strutturale, all'interno della quale si colloca l'area oggetto del ricorso, venne quindi modificata in sede di approvazione definitiva ed in accoglimento della richiesta del Comando dei Carabinieri, riportando quindi, tra gli obiettivi qualitativi e funzionali locali, la seguente indicazione e prescrizione: "*Realizzazione della nuova sede del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri e relativa caserma.*

L'immobile ed aree a ciò destinati dovranno essere gravati da vincolo di destinazione perpetua ad attrezzature per la sicurezza nazionale".

Di conseguenza, il Regolamento urbanistico approvato con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 28/07/2001 riportava la previsione a caserma, conformemente a quanto previsto dal Piano strutturale, disciplinandola con una apposita scheda-norma, che recava le indicazioni e prescrizioni per l'utilizzazione edificatoria dell'area: destinazione a sede del Comando provinciale dei Carabinieri e servizi ad esso connessi, superficie utile lorda massima, aree di standard da cedere.

Successivamente, con nota del 19.6.2007, l'Arma dei Carabinieri comunicava il venir meno dell'interesse alla realizzazione della nuova struttura (Comando provinciale e Caserma); a seguito di ciò, la signora Remorini, proprietaria del terreno, avanzava una serie di proposte per una diversa utilizzazione dell'area, l'ultima delle quali in occasione di una variante al Regolamento urbanistico adottata con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 6/05/2009.

Durante la revisione del Regolamento urbanistico del 2009, l'Amministrazione valutava anche la problematica relativa alla scheda-norma 6.2 di interesse per la Remorini, stante la rinuncia alla realizzazione della nuova struttura da parte dell'Arma dei Carabinieri.

Tuttavia, dalla valutazione istruttoria condotta, emergeva un insanabile conflitto delle destinazioni proposte dall'interessata con la prescrizione contenuta nella scheda-norma dell'UTOE n. 6 del Piano strutturale.

Se, infatti, la cartografia del Piano strutturale inseriva l'area tra quelle destinate a "servizi urbani e territoriali", all'interno delle quali sono definite compatibili anche le destinazioni richieste dalla ricorrente, la scheda-norma dell'UTOE, all'interno della quale l'area medesima era e rimaneva inserita, recava una prescrizione ben precisa: l'unica destinazione ammissibile per tale area era quella a caserma dei carabinieri.

Per imprimere all'area oggetto del presente ricorso una nuova e diversa destinazione, era indispensabile modificare il Piano strutturale.

E’ stata così a suo tempo approvata, anche nella variante al Regolamento urbanistico del 2009, la scheda norma 6.2, recante la medesima destinazione e disciplina di quella originaria.

La previsione del Regolamento del 2009, che confermava la destinazione a caserma, venne impugnata dalla Signora Remorini con ricorso n. 725/2010. In esso, la medesima sosteneva che l’area di sua proprietà, individuata dalla cartografia del piano strutturale come zona F, cioè destinata ad attrezzature di interesse generale, una volta decaduta la previsione originale specifica a caserma, potesse essere destinata, e quindi utilizzata, come una di tali attrezzature, secondo quanto previsto dall’art. 32 del piano strutturale, e cioè commercio al dettaglio, attività direzionali, erogazioni dirette di servizi, strutture per l’istruzione, culturali, ricreative, sanitarie, per la mobilità, tecnologiche. Asseriva, poi, che potesse ivi essere realizzato anche un albergo.

Il TAR, con la sentenza n. 357/2014, rigettava il ricorso della Remorini, facendo presente che la scheda-norma dell’UTOE n. 6 prevedeva un "vincolo di destinazione perpetua ad attrezzature per la sicurezza nazionale" dell'immobile edificando e della relativa area; in essa doveva essere costruita la caserma e non altro.

In data 17/12/2015 il Comune di Pisa adottava la variante di monitoraggio al Regolamento urbanistico.

Tale atto disciplina nuovamente la scheda n. 6.2, confermandone la destinazione a caserma.

La scelta dell’Amministrazione era vincolata dalla previsione del Piano strutturale. Infatti, la variante al regolamento urbanistico deve rimanere nell’ambito di un idonea programmazione e sviluppo urbanistico del territorio coerente con l’attuale quadro degli obiettivi definiti dal Piano Strutturale approvato nel 1998, tutt’ora vigente, ed inseriti all’interno della descrizione dell’UTOE n.6, immodificabile a livello di pianificazione di secondo grado.

Con atto del 8.4.2014, la signora Remorini presentava ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pisa – contro il Comune di Pisa e contro la concessionaria per la riscossione SEPI Spa - avverso il rifiuto tacito da parte della

Società Entrate Pisa (SEPI spa) alla richiesta di rimborso dell'imposta IMU versata in quanto proprietaria di un'area fabbricabile, sita in Pisa, fra via Pungilupo e via Di Padule, in località Cisanello, e non dovuta in quanto, a suo parere, essa non era più soggetta ad imposta. La signora aveva effettuato il versamento dell'imposta ICI e IMU per gli anni 2008 – 2012 per un importo di € 34.054,32. Tale importo, a parere della stessa, doveva essere restituito in quanto tale area, con il nuovo piano urbanistico, era divenuta inedificabile, dal momento che su tale terreno era prevista la costruzione di una caserma mai costruita.

Essa chiedeva al giudice di prime cure di accertare l'illegittimità del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso presentata e di condannare il Comune e la concessionaria Sepi al rimborso della somma di € 34.054,32, a suo dire indebitamente pagata.

Si costituiva la società entrate Sepi la quale contestava la fondatezza delle eccezioni poste dalla ricorrente.

Con sentenza n.159/2016 la Commissione tributaria di Pisa accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che la superficie in questione risultava priva di potenzialità edificatoria e reddituale, per cui la ricorrente aveva diritto al richiesto rimborso dell'imposta sugli immobili.

La concessionaria Sepi Spa proponeva appello avverso tale sentenza notificando tale atto anche al Comune di Pisa, il quale si costituiva in giudizio e contestava anch'esso integralmente la decisione del giudice di prime cure.

Il Comune ribadiva che l'area di proprietà della ricorrente era stata classificata come zona F e destinata a "servizi urbani e territoriali" ex art. 32 NTA perché in essa doveva essere costruita la caserma, in base alla pronuncia del Tar, quindi, la destinazione dell'area è e rimane quella alla realizzazione di una caserma; così sarà, finché non verrà modificato il piano strutturale dell'ente.

La nota del comandante dei carabinieri dell'epoca, osservava il Comune, non poteva avere alcun valore ai fini della destinazione urbanistica dell'area, che rimane quella stabilita dal piano strutturale, e ciò fino all'ipotesi, del tutto eventuale, che il piano venga modificato e all'area venga attribuita altra destinazione.

L’area è infatti destinata a Caserma dei Carabinieri, e ciò sia dal Piano Strutturale in vigore che dal Regolamento Urbanistico.

Per quanto riguardava l’imposta comunale sugli immobili, il Comune osservava che la qualifica di area edificabile ai fini dell'Imu prescinde dalle concrete possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo e deriva esclusivamente dall'inclusione del bene come area edificabile nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale principio- ribadiva l’ente - vale non solo in ambito amministrativo e civilistico, ma anche in quello tributario.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.

Con sentenza n.1729 del 3.10.2018 la Commissione Tributaria Regionale dichiarava i ricorsi in appello, presentati dalla concessionaria Sepi e dal Comune, inammissibili, condannando entrambe le parti al pagamento delle spese di lite per € 2.000,00 da corrispondere al 50% cadauno.

La sentenza è errata in quanto considera l’appello del Comune fuori termine, senza tenere conto che l’appello è stato proposto dalla Sepi e notificato al Comune successivamente, pertanto il termine per costituirsi in appello non decorre per l’ente dal deposito della sentenza.

La sentenza è errata anche là dove considera priva di legittimazione a stare in giudizio la Sepi, poiché la delega al responsabile del tributo è stata depositata in atti.

L’Ufficio Avvocatura, quindi, proporrà ricorso in Cassazione civile, sezione tributaria, nei termini di legge.

Avv. Giuseppina Gigliotti